

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6182 del 18/12/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE - DITTA BASSANETTI & C. SRL. ATTIVITÀ: CAVA - ESTRAZIONE INERTI SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. GARGATANO CÀ STANGA - FRAZ. RONCAGLIA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6196 del 11/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto DICEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE – DITTA BASSANETTI & C. SRL

ATTIVITÀ: CAVA - ESTRAZIONE INERTI SVOLTA IN COMUNE DI PIACENZA (PC), LOC. GARGATANO CÀ STANGA - FRAZ. RONCAGLIA

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- il D.M. Ambiente 5 febbraio 1998;
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1943 del 13/04/2017, è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con atto prot. n. 85834 del 7/08/2017, per l'attività di "*cava - estrazione inerti*" svolta dalla ditta BASSANETTI & C. SRL (C.F. 00099290330) nello stabilimento sito in Piacenza, Loc. Gargatano Cà Stanga - Fraz. Roncaglia, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - comunicazione ex art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 5915 del 15/11/2018 (Provvedimento Unico del Comune di Piacenza prot. n. 134991 del 20/11/2018) è stata aggiornata, per la matrice emissioni in atmosfera, l'AUA precedentemente adottata con D.D. n. 1943/2017;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata dalla ditta BASSANETTI & C. SRL (C.F. 00099290330), avente sede legale in Monticelli d'Ongina, Via Granelli n. 15 – Fraz. San Nazzaro, trasmessa dal SUAP del Comune di Piacenza e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 151492 del 21/10/2020;
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 156071 del 28/10/2020;

Atteso che, dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice rifiuti, risulta che:

- la ditta è titolare dall'anno 2016 dell'Iscrizione n. 209 nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" per l'attività di messa in riserva (R13) svolta in Comune di Piacenza, loc. Gargatano, Cascina Stanga, autorizzata con AUA di cui alla succitata Determinazione n. 1943/2017;
- la ditta dichiara che, dal corrente anno, ha cessato l'attività di gestione rifiuti e che nella messa in riserva non sono più presenti rifiuti né giacenze pregresse;
- il piazzale attualmente utilizzato per la messa in riserva verrà reso disponibile per lo stoccaggio di inerti naturali, a servizio dell'impianto fisso di trasformazione degli stessi;

Rilevato che la ditta, non svolgendo più l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi effettivamente destinati al riutilizzo, dichiara che la propria Autorizzazione non necessita del titolo abilitativo *"comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* ricompreso nell'AUA vigente;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ArpaE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

- 1. di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale n. 1943 del 13/04/2017 (successivamente aggiornata con D.D. n. 5915 del 15/11/2018), rilasciata con Provvedimento Unico del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 85834 del 7/08/2017 (e successivi aggiornamenti), alla ditta BASSANETTI & C. SRL (C.F. 00099290330), per l'attività di *"cava - estrazione inerti"* svolta nello stabilimento sito in comune di Piacenza, Loc. Gargatano Cà Stanga - Fraz. Roncaglia, sostituendo integralmente la parte dispositiva dell'atto di AUA D.D. n. 1943/2017 con la seguente:

*"1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta BASSANETTI & C. SRL (C.F. 00099290330), avente sede legale in Monticelli d'Ongina, Via Granelli n. 15 – Fraz. San Nazzaro, per l'attività di "cava - estrazione inerti" svolta nello stabilimento sito in comune di Piacenza, Loc. Gargatano Cà Stanga - Fraz. Roncaglia, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:*

- *art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

- 2. **di stabilire** per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:*

EMISSIONI DIFFUSE

- a) devono essere adottati accorgimenti al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse (quali ad esempio getti d'acqua, sistemazione ed accurata manutenzione della pavimentazione stradale interna all'insediamento), come previsto al punto 4 della parte I, dell'allegato 5, alla parte V, del D.lgs. 152/06;*
- b) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime della "Cava Stanga 2018" non può superare il mese;*
- c) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio ad ArpaE di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;*

3. di dare atto che:

- *il presente provvedimento fa cessare l'efficacia della precedente iscrizione al "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi" (n. 209) di cui al provvedimento provinciale 21/3/2016 - prot. n. 8258;*
- *resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;*
- *la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;*
- *la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;*
- *ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 85834 del 7/08/2017;"*

2. di dare atto che:

- il presente provvedimento fa cessare l'efficacia dell'iscrizione al "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi" al n. 209/A - classe di attività 4 - relativamente all'attività ed all'impianto in argomento;
- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 1943 del 13/04/2017 (successivamente aggiornata con D.D. n. 5915 del 15/11/2018) (poi ricompreso nel provvedimento Unico del SUAP del Comune di Piacenza prot. n. 85834 del 7/08/2017 e successivi aggiornamenti) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.